

ACCORDO TRA LE PARTI

sottoscritto in Milano, il 1 Dicembre 2016

tra

Silvia Cerlesi, nata a Piacenza il 12 luglio 1955, domiciliata in Legnano via Gabriele D'Annunzio n° 28, CF CRLSLV55L52G535G nella sua qualità di socia della **KEISDATA** srl domiciliata in via D'Annunzio 28 – 20025 – Legnano (MI) (di seguito definita socia Silvia Cerlesi)

E

Red-Fish Kapital S.p.A., con sede legale in via Francesco Sforza 14, Codice fiscale e n P. IVA ed iscrizione Registro Imprese di Milano n. 07933850963 (di seguito "**RFK**"), in persona del suo Amministratore Unico Paolo Pescetto, Codice Fiscale PSC PLA 69D27 I480R, nato a Savona il 27/04/1969, e domiciliata per la carica presso il domicilio del legale rappresentante in Milano alla via Francesco Sforza 14 (socia RFK o RFK) –

Le due socie insieme definite anche le "Parti" o "Vecchi Soci"

PREMESSE

La presente scrittura supera e sostituisce interamente ogni accordo precedente relativo ai patti parasociali esistenti tra i Soci indicati della **KEISDATA** srl.

PATTO PARASOCIALE 2016

- (A) **KEISDATA** srl, è la società con sede legale in Legnano, via Pisacane n. 46, 20025, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione e Codice fiscale 01142620333, P. IVA 12218800154 (di seguito, la "**Società**"), che esercita la ideazione e commercio di prodotti di SW per il mercato della Governance, Risk e Compliance denominati anche GRC e nello specifico è proprietaria della piattaforma KRC come anche meglio descritta nel sito web aziendale che attualmente ha tre soci e precisamente le Parti e Giovanni Rudello che non è parte dei presenti Patti Parasociali.
- (B) In data 1 Dicembre 2016 le Parti hanno approvato un aumento di Capitale in Crowd Funding (scindibile ed inscindibile il tutto come meglio deliberato nel verbale di assemblea straordinaria notaio Malvano rep. N 12839) con lo scopo di portare in Società sino ad un importo complessivo di 500.000,00 euro incluso il sovrapprezzo a fronte di un 10% massimo di quote societarie, ed intendono disciplinare col presente accordo i termini e le condizioni di governance della Società facenti capo ai Vecchi Soci (di seguito, il "**Patto Parasociale**").
- (C) In particolare, se l'aumento del capitale sociale venisse interamente sottoscritto la compagine della Società si presenterà suddivisa come indicato nella seguente tabella, in cui i Vecchi Soci rappresenteranno il 90% del capitale sociale di **KEISDATA** srl:

(D)

Socio	Partecipazione
Silvia Cerlesi	61,74%
Giovanni Rudello	1,26%
Red-Fish Kapital SpA	27,00%
Nuovi soci in Crowd Funding	10%
Totale	100%

(E) Le Parti vincolano al presente accordo sia l'intera quota della Società di loro attuale proprietà sia tutte quelle che, a qualsiasi titolo, dovessero in futuro acquisire (in seguito ad aumenti di capitale, conversione di obbligazioni, compravendita o altrimenti).

TUTTO CIÒ PREMESSO, che unitamente agli allegati, forma parte integrante e sostanziale dei presenti Patti Parasociali, (di seguito, l'“**Accordo**”), le Parti stipulano e convengono quanto segue.

SEZIONE I

PRINCIPI DI GESTIONE DELLA SOCIETÀ ED ORGANI SOCIALI

Articolo 1 Gestione della Società

- 1.1** La società continuerà ad essere gestita da un Consiglio di Amministrazione.
- 1.2** **Le Parti** non prevedono di dotarsi di un organo di vigilanza, nel caso però venisse nominato un collegio Sindacale o un Sindaco Unico, spetterà a RFK la nomina del Sindaco unico o di almeno un membro del collegio sindacale.

Fa eccezione il revisore indipendente nominato in data 12.11.2015 per la revisione del bilancio di esercizio.

Articolo 2 Consiglio di Amministrazione

- 2.1** Composizione. spetterà alla RFK la nomina di un numero di membri proporzionale al capitale sociale sottoscritto approssimato per eccesso (es.: titolarità di quota corrispondente al 30% del capitale sociale diritto alla nomina di n. 1 membro nei CDA composti sino a 3 membri, 2 membri per CDA da 4 a 6 membri e così via)
- 2.2** Durata. Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino a revoca.
- 2.3** Poteri: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà nominato tra gli amministratori designati da Silvia Cerlesi ed alla/o stessa/o spetterà la legale rappresentanza della Società.
- 2.4** Conflitto di interesse. Nell'ipotesi di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che abbiano ad oggetto la stipulazione, sottoscrizione, modifica, recesso o risoluzione di contratti o accordi tra la Società e una delle Parti ovvero con parti correlate, così come nell'ipotesi di ogni altra deliberazione rispetto alla quale uno o più dei membri

del Consiglio di Amministrazione siano in una situazione di conflitto d'interesse (non meramente potenziale), quest'ultimo/questi ultimi ne darà/daranno immediata notizia agli altri membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio Sindacale e si asterrà/asterranno dal votare la relativa deliberazione consiliare, al fine di evitare conflitti di interessi. Qualora tale obbligo di astensione impedisca di deliberare sulla questione (esempio per la mancanza di almeno 2 amministratori), la relativa deliberazione potrà essere presa in presenza di tutto il Consiglio di Amministrazione compreso il/i membro/i in conflitto di interesse, ma tale delibera dovrà riportare a verbale il conflitto di interessi ed adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società ed essere corredata da una relazione scritta del Collegio Sindacale che dovrà pertanto rettificarla affinché possa essere ritenuta efficace.

Articolo 3 Collegio Sindacale

- 3.1** Qualora sia possibile, la società di doterà di un Sindaco Unico che sarà designato dalla RFK. Nel caso invece in cui il Collegio Sindacale della Società sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti, il Presidente sarà nominato dalla RFK.
- 3.2** In caso di recesso di uno dei sindaci, le Parti faranno quanto in proprio potere affinché il sindaco supplente subentrante sia quello designato dalla Parte che aveva designato il sindaco effettivo cessato.

Articolo 4 Remunerazione dei membri nominati dalla RFK

- 4.1** Nel caso di successo del Crowd Funding (ovvero di superamento della soglia inscindibile di aumento di capitale deliberato in data 1 dicembre 2016 pari a complessivi 100.000,00 euro incluso il valore del sovrapprezzo) il compenso di tutti i membri del CDA sarà il medesimo di quello attuale di Silvia Cerlesi e Carlo Korner come deliberato dal consiglio di amministrazione; in tal caso pertanto anche il compenso del membro nominato dalla RFK, fatturato dalla RFK alla società mensilmente, sarà pari a quello delle figure chiave tra cui Silvia Cerlesi e Carlo Korner pari al costo aziendale di 5.000,00 euro/mese .
- 4.2** Rimane comunque inteso che anche in caso di non superamento della soglia inscindibile di aumento di capitale sociale pari a complessivi 100.000,00 euro incluso il valore del sovrapprezzo rivive l'accordo precedentemente intervenuto tra le parti per cui dall'esercizio successivo in cui la società superasse il fatturato annuo di 800.000,00 euro o alternativamente nel momento in cui sia richiesto un contributo full time per la risorsa nominata da RFK per il coordinamento dell'area amministrativa e finanziaria, il compenso di cui al punto 4.1 sarà allineato a quello delle altre figure chiave, ovvero a 5.000,00 euro, il tutto se non saranno intercorse variazioni in aumento, ovvero tutti i membri del CDA manterranno pari compenso.

SEZIONE II

REGIME DI CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ

Articolo 5 Obbligo di co-vendita e Mandato a Vendere - Exit

- 5.1** Al contempo con il presente Accordo le Parti concordano sin da ora di accettare offerte pari o superiori a 10.000.000,00 euro (diecimilioni) per la cessione delle quote

da loro possedute; concordano quindi un reciproco obbligo di co-vendita in solido. In mancanza di rispetto di tale obbligo, la parte che non aderisse alla cessione della propria quota, sarà obbligata ad acquistare le quote dei restanti soci aderenti al presente patto parasociale allo stesso prezzo dell'offerta originaria pro-quota per ciascun socio che volesse addivenire alla cessione.

- 5.2** Ai fini dell'esecuzione e dell'adempimento degli obblighi di cui al punto 5.1 le Parti autorizzano il CDA a dare mandato di vendita ad Arkios Italy quale advisor esclusivo della Società per la ricerca di acquirenti per il 100% delle quote all'approvazione del primo bilancio che evidenziasse un EBITDA superiore a 600.000,00 euro (seicentomila)

SEZIONE III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 6 Altri Accordi

Le Parti dichiarano di non essere vincolate da, e s'impegnano reciprocamente a non vincolarsi ad, altri accordi o patti che possano interferire o che comunque si pongano in contrasto con il presente Patto Parasociale.

Articolo 7 Miscellanea

- 7.1** Qualsiasi modifica a questo Patto Parasociale non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla Parte nei cui confronti viene invocata.
- 7.2** L'eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto a comportamenti dall'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Patto Parasociale non costituirà né potrà essere interpretata quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni pattuiti.
- 7.3** Le Parti si impegnano a sostituire le clausole del Patto Parasociale eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibile equivalenti.

Articolo 8 Comunicazioni e notifiche

- 8.1** Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Patto Parasociale dovrà essere effettuata per iscritto ed essere trasmessa a mezzo lettera raccomandata A.R., anticipata via fax o via Pec , ai seguenti indirizzi:

se a Silvia Cerlesi

via Pisacane 46 20025 Legnano (MI)

Cortese Attenzione: dott. Silvia Cerlesi

e-mail: cerlesi@pec.keisdata.it

se a Red-Fish Kapital SpA

via Francesco Sforza, 14 – 20122 Milano

Cortese Attenzione: Dott. Paolo Pescetto

e-mail: paolo.pescetto@pec.dirittoitalia.it o alternativamente
redfishkapital@legalmail.it

- 8.2** Le comunicazioni effettuate in conformità a quanto sopra s'intenderanno effettuate dal mittente nel giorno di invio e s'intenderanno ricevute dal destinatario nel giorno del ricevimento (facendo rispettivamente fede a tal riguardo il timbro postale di invio della raccomandata ar ed il timbro postale apposto sulla ricevuta di ritorno della relativa raccomandata).

Articolo 9 **Foro competente**



Qualsiasi eventuale controversia tra le Parti comunque concernente il presente Patto Parasociale dovrà essere sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Articolo 10 **Legge applicabile**

Il presente Accordo è retto dalla, e dovrà essere interpretato ed eseguito sulla base della legge italiana.

DATA: 1 DICEMBRE 2016

FIRME

 <hr/>	 <hr/>
PAOLO PES CETTO	SILVIA CERLESI